

**CIRO
SANTONICOLA**
CN = SANTONICOLA
CIR
C = IT

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI BELLUNO

SEZIONE LAVORO

GIUDICE Dott. TRAVIA – R.G. 202/2019

Ricorso per provvedimento d'urgenza in corso di causa

(artt. 669-quater e 700 c.p.c.)

con richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*

Per parte ricorrente:

1. DI MARCO RINALDO nato a Formia (LT) il 05.10.1989 e residente in Sessa Aurunca (CE) al corso Aulpi n. 2, c.f.: DMRRLD89R05D708J;

2. GUZZO MAYA nata a Mesagne (BR) il 26.10.1978 e residente in Brindisi alla via Fulvia n. 32, c.f.: GZZMYA78R66F152M;

rappresentata e difesa, dagli avv.ti Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

I legali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;

- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO in persona del Dirigente pro tempore;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti i rappresentati e difesi opelegis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

Venezia alla Piazza San Marco n. 63

-RESISTENTI-

FATTO

Nella fattispecie i ricorrenti, precari senza abilitazione, con ultima sede di servizio statale in Belluno e provincia, ricorrono, con procedura di urgenza in corso di causa, per il **riconoscimento del valore abilitante del titolo accademico, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, con particolare riferimento agli "elenchi aggiuntivi"**.

Ebbene, con Decreto Ministeriale, recante n. 666 del 15/07/2019, che, nell'intento di garantire, per il miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo del personale, in possesso del titolo abilitante all'insegnamento, è stato stabilito, all' art. 1, come l'abilitato all'insegnamento, entro il 01 ottobre 2019, potrà utilmente concorrere per la stipula dei contratti a termine (prevalentemente annuali) sottoscritti attingendo dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto (sugli insegnamenti interessati).

Con successivo Decreto Dipartimentale 1458 del 09 ottobre 2019 -unito alla Nota ministeriale 44321 del 09 ottobre 2019- che, di fatto, regola l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie d'istituto di seconda fascia, è stato ancor meglio precisato, all'articolo 2 comma 1, come *"I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, entro il primo ottobre 2019, possono richiedere l'inserimento nella seconda fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio, ordinata secondo la finestra temporale di riferimento"*.

A tanto si aggiunga, articolo 2, comma 4, stesso Decreto Dipartimentale 1458/19, che "le domande di iscrizione (negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia graduatorie d'istituto) sono



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

presentate utilizzando il modello A3, entro il termine del 18 ottobre 2019, ad un' istituzione scolastica della provincia prescelta.....".

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente l'urgenza estrema di ottenere un pronunciamento in merito alla valenza abilitante del titolo accademico, unito al possesso dei 24 c.f.u., affinché non venga irrimediabilmente lesa la possibilità di stipulare il contratto a tempo determinato, attraverso gli elenchi contenuti nella (superiore) seconda fascia delle graduatorie d'istituto, mediante riconoscimento giudiziario, in tempo utile (18 Ottobre 2019) per l'iscrizione in graduatoria.

Posto che anche la Nota ministeriale 44321 del 9 ottobre 2019 -trasmessa per la pubblicazione del Decreto Dipartimentale 1458 del 2019- prevede l'inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che abbiano conseguito il titolo di abilitazione, entro il primo ottobre 2019, i quali, per collocarsi nei citati elenchi ed in tempo utile, dovranno presentare modello di domanda A3, entro e non oltre il 18 ottobre 2019, tramite raccomandata AR, PEC, o consegna a mano, con rilascio di ricevuta ad un'istituzione scolastica della provincia prescelta, **i legali espongono all'Autorevole Giudicante il seguente ragionamento:**

Avendo, parte ricorrente, conseguito i 24 crediti formativi universitari, ritenuti abilitanti all'insegnamento, prima del 01 ottobre 2019 (momento entro il quale occorreva essere abilitati, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per cui è causa), s'invoca l'emissione di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, fondato sull' "urgenza o periculum in mora", rappresentata dal riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento spendibile, nell'immediato, per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto, seconda fascia, con domanda da presentare entro e non oltre il 18 ottobre 2019.

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza, al fine di riconoscere il valore abilitante dei titoli accademici posseduti, unitamente ai 24



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

C.F.U., per potertutelare i propri interessi ad accedere alla “superiore graduatoria”, dalla quale essere attinti ai fini della stipula di contratti prevalentemente annuali.

DIRITTO

1) SUL *FUMUS BONI IURIS*.

Sebbene la sussistenza del "*fumus boni iuris*" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, si ritiene comunque opportuno precisare il fondamento dell'azione.

La legge 107/2015, cd. Buona Scuola, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità... ”.

Con la successiva pubblicazione del decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita dal Parlamento, mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

*La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo: **tra i titoli richiesti scompare l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei “24 CFU”** (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).*

La comparazione legislativamente operabile è la seguente:

- a) il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

- b) l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di TFA, PAS E SSIS;
- c) a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;
- d) il legislatore delegato, nel definire, nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che possono partecipare quanti, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017;
- e) ne consegue che il concetto di abilitazione -finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS E SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente .

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU, ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs 59/2017, per il quale: "Costituisce **titolo d'accesso al concorso**, relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo, comunque, il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...".

*In sintesi, **il legislatore** richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, **sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi**, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).*

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

*Sul punto si prendono le argomentazioni, già anticipate in fatto, recentemente esposte dal Tribunale di Roma, cristallizzate nella sentenza n. 2823/2019 (pubbl. il 22/03/2019) che, in caso identico a quello in esame, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU: "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un *titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).* In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. ***Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”***.....è comunque sostanzialmente imposta, o fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”.*

Ed ancora, per il giudice del lavoro di Siena (ordinanzan. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata), “in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento,è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione”.

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. Trib. Cassino, sent. 2019/n. 452 e Trib. Roma, sent. 2019/n. 2823.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

In conclusione, si ritiene che parte ricorrente possa vantare 1 buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

2) SUL PERICULUM IN MORA.

Il danno grave, irreparabile ed estremo è correlato alla necessità di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione per domandare, nel termine improrogabile del 18 Ottobre 2019, l'iscrizione in graduatoria d'istituto II Fascia, sull'insegnamento interessato.

ISTANZA DI EMISSIONE DEL DECRETO MOTIVATO “INAUDITA ALTERA PARTE”.

Codesti difensori evidenziano, al designato Giudicante, che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, in ragione di un *pericolo estremo ed irreparabile*, riassunto nei seguenti termini:

Come anticipato sopra, ai sensi del Decreto Dipartimentale 1458 del 09 ottobre 2019 e della Nota ministeriale 44321 del 09 ottobre 2019, l'aspirante alle supplenze dalle graduatorie d'istituto di seconda fascia con domanda da presentare entro e non oltre il 18 ottobre 2019 ed accettazione della stessa, a condizione che venga riconosciuto quale abilitato all'insegnamento- potrà utilmente concorrere per la stipula dei contratti a termine (prevalentemente annuali), sottoscritti attingendo dai superiori elenchi scolastici, in riferimento alla provincia interessata.

L'imminenza della ravvicinata ed improcrastinabile data (18 ottobre 2019), entro la quale è possibile presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, non consente l'attesa dell'udienza cautelare di discussione, ragion per cui s'invoca la concessione del provvedimento monocratico, comunque passibile di conferma, modifica o revoca alla successiva udienza di comparizione delle parti.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

All'Ill.mo Tribunale civile , Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-quaterc.p.c.:

Previa concessione del provvedimento cautelare monocratico “inaudita altera parte” e contestuale fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio (funzionale alla conferma, modifica o revoca del citato provvedimento), procedere nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione indispensabili e, con eventuale disapplicazione di atti ministeriali illegittimi:

-Accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo Accademico e 24 CFU, conseguentemente ordinando al Ministero convenuto, che parte istante possa spendere, detta abilitazione, ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto interessate (elenco aggiuntivo previsto dal D.M. 666/2019 ed atti ministeriali susseguenti, da ultimo Decreto Dipartimentale 1458/19), personale docente, per le classi concorsuali di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Si versano in atti, ai fini istruttori, i seguenti documenti:

1. Decreto Ministeriale 666 del 15/07/2019, che ha stabilito come isoggetti con abilitazione detenuta entro il 01 ottobre 2019, potranno richiedere l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, posizionandosi in un elenco aggiuntivo-prova del periculum in mora;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocatita.it

2. Decreto Dipartimentale 1458 del 9 ottobre 2019 e Nota ministeriale d'accompagnamento n. 44321 del 09 ottobre 2019 che, ai fini del periculum in mora, rappresentano come gli abilitati, con domanda da presentare entro e non oltre il 18 ottobre 2019, potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia graduatorie d'istituto;
3. **Sentenza Tribunale di Roma, Sez. Lavoro n. 2823/2019, pubblicata il 22/03/2019, ed ordinanza del Tribunale di Siena sezione lavoro n. 2493/19 (che a sua volta richiama giurisprudenza conforme del Trib. Cassino, sent. 2019/n. 452), referite a caso del tutto identico a quello in esame (Laurea unita al conseguimento dei 24 C.F.U. quale titolo abilitante all'insegnamento).**
4. **Ordinanza non reclamata della sezione lavoro di Siena, giudice Delio Cammarosano, avente ad oggetto identica questione.**
5. **Decreto monocratico, inaudita altera parte, recentemente concesso dalla sezione lavoro di Salerno**

Castellammare di Stabia, 11.10.2019

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola



**CIRO
SANTONICOLA**CN = SANTONICOLA
CRO
C = IT

Allegato 1

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a DI MARCO RINALDO CF
DARRAD89BOSD708J nato/a FORMIA (LT) il
05/10/1989 residente in SESSA AURUNCA (CE) c.a.p. 81037
alla via CORSO AULPI N. 2 Cell. 3289233837 e-mail
RINALDO.DIMARCO@GMAIL.COM

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, già ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell' incarico conferito e, ai sensi dell' art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

La presente vale, altresì, come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi "GDPR"), già vigente.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

S. STEFANO DI CANDE, li 07/06/2019

E AUTENTICA

Firma Di Marco Rinaldo

Allegato I

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a HAYA GUZZO CF
G22MYA78RG6F1S2M
..... nato/a a MESAGNE (BR) il
26/10/1978 residente in BRINDISI c.a.p. 72100
alla via FULVIA 32 Cell. 3476431565 e-mail
HAYA. GUZZO @ GMAIL . COM

delego gli Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, già ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell' incarico conferito e, ai sensi dell' art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

La presente vale, altresì, come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi "GDPR"), già vigente.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

..... Brindisi il 12/6/2019

Firma.....

E' AUTENTICA



N. 202/2019 R.G.

TRIBUNALE DI BELLUNO
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

Il Giudice del Lavoro,

letto il ricorso che precede, pervenuto il 16.10.19;

visti gli artt. 669 sexies e ss. c.p.c.,

ritenuto che la convocazione della controparte non pregiudichi l'attuazione del provvedimento

richiesto, ^{ricorrenza} ~~prevedendo~~ nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, essere aventi
nella predetta con effetti ex tunc).

FISSA

per la comparizione delle parti innanzi a sé, dott.ssa Anna Travia, l'udienza del giorno

31.10.19 alle ore 12,00.

DISPONE

che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a controparte a cura del ricorrente entro il

29.10.19, ~~autorizzando, se del caso, l'utilizzo di fax o corriere~~

Si comunichi.

Belluno, li 15.10.19

Il Giudice

Dott.ssa A. Travia

Depositato in cancelleria il **17 OTT. 2019**

CAPOCANTIERE GIUDIZIARIO
F. BENEDET

TRIBUNALE DI BELLUNO

n- ^{-1/}202/19 RGAll'udienza del 31-10-19 dinanzi al Giudice Dott.ssa Anna Travia

sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. Francesco Viale, in sostituzione degli Avviti Esposito e Santonicola, giusta delega che dimette.

Il legale di parte ricorrente, riportandosi integralmente al ricorso, insiste per l'accoglimento di quanto richiesto ed in particolare per l'accoglimento in via cautelare delle istanze presentate stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora indicati in atti (in particolare il termine per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia, in scadenza al 18-10-2019). Dimette, inoltre, precedenti favorevoli. In subordine chiede termine per note di replica.

E' presente per l'Amministrazione resistente l'Avv. s il dott. Emico Montagna in sostituzione della dott.ssa Giuliana Guarnieri che dimette delega. Il Riv. contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi agli scritti difensivi depositati.

L'Amministrazione resistente insiste sulla totale assenza del PERICOLI IN TORA in quanto nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che possa compromettere il diritto azione nel periodo necessario a farlo valere in via ordinaria. Nel caso di specie non sussiste alcun periculum in mora dal momento che il ricorrente Di Marco risulta titolare di una supplenza annuale fino al 31/08/20 mentre la resistente Guzzo risulta titolare di una supplenza fino al 30/06/2020.

Pertanto, il MUR invia per l'integrale rigetto del ricorso con integrale vittoria delle spese.

Il Giudice

ritenute la necessità di interpretare ai sensi dell'art. 102 c.p.p. il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, dispone l'interpretazione del contraddittorio, osservando la parte ricorrente alle notifiche ai litisconsorti necessari mediante pubblicazione del ricorso, del decreto di fissazione delle spese e del presente verbale sul sito Web del MUR entro il 20.11.19; rinviare per il giudizio all'udienza del 3 dicembre 2019 ore 12,50.

Il G.L.


Il G.L. ha ritenuto che il ricorso è infondato e lo rigetta con integrale vittoria delle spese. Il G.L. ha anche osservato che la parte ricorrente ha presentato il ricorso in ritardo e che, pertanto, il ricorso è infondato. Il G.L. ha infine osservato che la parte ricorrente ha presentato il ricorso in ritardo e che, pertanto, il ricorso è infondato.